

blemi distinti, anche, se di fatto, risultano uniti all'interno di una medesima normativa, con due distinti elenchi; si prevede l'attivazione della prima parte, entrata in vigore subito e successivamente emendata nel 1993, mentre la stessa cosa non si può dire per la seconda.

Abbiamo bisogno di regolamentazioni appropriate ed efficaci che tutelino — giustamente — la salute e l'incolumità pubblica e che si pongano anche l'obiettivo di difendere la natura, il territorio, le specie della flora e della fauna in pericolo di estinzione. Quindi, ricordando anche che il commercio illegale di queste specie e dei loro derivati risulta il secondo in graduatoria per volumi di affari dopo la droga, dobbiamo tenere in considerazione anche questo aspetto, l'altro corno del problema.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

**ROBERTO GIACHETTI.** Signor Presidente, raccogliendo anche i suggerimenti del collega Leone, mi sto appassionando alla materia. Vorrei leggere quanto afferma l'emendamento, sul quale, se non ho capito male, il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario: « Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro della salute e con il ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, individua ed elenca gli esemplari e le specie di cui al comma 1 pericolose per l'incolumità pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ».

Signor Presidente, penso, in questo rifacendomi ad autorevole intervento, che sarebbe stato preferibile che al posto della definizione generica di aracnidi che possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo e

che comunque possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica, avesse potuto trovare posto un elenco dettagliato di *taxadi*, aracnidi realmente pericolosi e riconosciuti dalla letteratura internazionale.

Aggiungerei, sempre parafrasando o meglio citando questa persona più autorevole e competente di me, che se il decreto-legge venisse approvato nell'attuale formulazione si rischierebbe inoltre di ingenerare una pericolosa ricerca del proibito stante il fatto che aracnidi di moltissime specie per lo più tranquille e facilmente allevabili possono essere tranquillamente acquistati per pochissime euro subito oltre il confine italiano, in altri paesi dell'Unione europea dove gli aracnidi continueranno ad essere tranquillamente commercializzati e detenuti.

Queste venti righe che ho letto sono la spiegazione dell'emendamento che noi abbiamo in discussione. Queste parole sono del relatore di questo provvedimento in Commissione dal resoconto stenografico. Comprendo allora che il collega Leone cerchi di spiegarmi per quale ragione si opera attraverso un decreto-legge; non ho minimamente detto che questa vicenda sta trascendendo questo Parlamento, bensì che voi lo stato umiliando.

Voi portate alla discussione cose di straordinaria importanza attraverso deleghe ed espropriando di fatto il Parlamento, mentre « ingolfate » lo stesso Parlamento di una serie di provvedimenti, cari colleghi della maggioranza, che vi è utile portare in aula soltanto per impedire che si discutano argomenti più importanti e per « strozzare » il dibattito, cosa che siete abituati a fare. Nella fattispecie, vorrei sapere dal relatore per quale ragione egli, come mi è parso di capire, ha espresso parere contrario su questo emendamento e quindi come giustifica le sue parole che ho letto svolte in Commissione e riferite a questo provvedimento, atteso che questo emendamento dice esattamente quello che a tutti noi in Commissione egli ha inteso dire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a titolo personale e brevemente sulla scorta degli interventi che ho appena ascoltato.

Premetto che i colleghi che si stanno scandalizzando perché stiamo a loro avviso trattando un argomento superficiale o comunque di non grande portata, hanno probabilmente la memoria corta. Mentre stiamo trattando qualcosa che può apparire banale e che invece ha la sua importanza per cui è opportuno che venga regolamentato, i colleghi dell'Ulivo dimenticano che nella scorsa legislatura, attraverso il Ministero delle politiche agricole, sono state emanate disposizioni che prevedono che un commerciante di piccoli animali di compagnia debba registrare un pesciolino rosso o un canarino.

Queste sono le assurdità che dovremmo rimuovere per codificare quelle specie che possono essere realmente pericolose qualora immesse in maniera anche scellerata nel mercato. Probabilmente queste cose danno loro fastidio perché vanno a riordinare quella che fino ad ora può essere stata considerata una giungla di norme, di circolari e di disposizioni in materia.

Credo sia opportuno andare a rivedere quelle che sono le forme di codificazione e di controllo su tali vicende e non di certo possiamo lamentarci quando in Parlamento viene votato qualcosa di positivo; piuttosto dovrà essere rimosso il lavoro mal fatto compiuto da chi ci ha preceduto (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	388
Votanti .....	384
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	193
Hanno votato sì .....	166
Hanno votato no ..	218).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo emendamento è teso a migliorare la formulazione del decreto-legge perché al comma 3, al secondo periodo, lo stesso prevede che la denuncia del possesso e dell'importazione di animali compresi da questo decreto-legge debba essere fatta entro 90 giorni all'ufficio territoriale del Governo.

Qui, più volte, abbiamo parlato di competenze e responsabilità delle regioni. Ci muoviamo nel campo della responsabilità sanitaria, della tutela della salute pubblica, della prevenzione di effetti invalidanti o mortali o comunque di trasmissione di malattie pericolose per l'uomo: si tratta di competenze che la riforma del titolo V della Costituzione affida inequivocabilmente alle regioni. Il decreto-legge parla di ufficio territoriale del Governo, ma io credo che comunque, oltre che all'ufficio territoriale del Governo, la notifica dovrebbe essere trasmessa — ed è il senso di questo emendamento — anche agli uffici preposti delle regioni territorialmente competenti, che sono poi quelle che hanno la responsabilità della prevenzione, cura e riabilitazione e dell'organizzazione dei servizi preposti alla tutela della salute del cittadino. Le regioni, quindi, non possono essere tenute fuori!

È il solito discorso: da una parte voi, all'interno della vostra maggioranza, parlate di *devolution*, di regioni, di autonomia,

di poteri locali; poi, in tutti provvedimenti che presentate, prevale invece una logica centralistica. Guardate che, da questo punto di vista, il Governo arriva anche in ritardo rispetto ad altre regioni. Ci sono regioni che già si sono dotate di norme per affrontare questo tipo di problema, come ad esempio la regione Marche e la regione Calabria. Quindi, il Governo non soltanto arriva in ritardo, ma preclude alle regioni la possibilità di esercitare quelle funzioni e quei poteri affidati loro, in questa materia, dalla riforma del titolo V.

Noi adesso non vogliamo « smontare » il decreto-legge in tutte le sue parti, però riteniamo quantomeno doveroso prevedere che la notifica di questo tipo di problemi non sia trasmessa soltanto agli uffici territoriali del Governo, ma anche alle regioni, a cui spettano queste competenze e queste responsabilità. Mi sorprende pertanto il parere contrario su questo emendamento tanto del relatore che del Governo, il quale, a mio avviso, dovrebbe essere più rispettoso delle prerogative delle regioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	380
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	160
<i>Hanno votato no</i> ..	220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 1.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, riguardo alle questioni che poneva

prima il collega Leone, quando ha parlato di opposizione sconclusionata, vorrei dire che non credo che la nostra opposizione sia sconclusionata: credo piuttosto sia un po' più sconclusionato il modo in cui il Governo « confeziona » i suoi provvedimenti.

Dov'è la contraddizione in questo decreto-legge? La contraddizione è che voi pensate che si debba affrontare questo problema con un decreto-legge. La discussione su questo punto già ha avuto luogo ed io non voglio ritornare sulla questione decreto-legge, non decreto-legge, quali strumenti e così via. Però la ragione di un decreto-legge risiede nel fatto che vi è l'urgenza di affrontare un problema; è stato menzionato prima: importazione di scorpioni velenosi o altre cose di questo genere. Quindi c'è un'urgenza, perché noi riteniamo — il Governo ritiene — che sul territorio nazionale sia presente un certo numero di animali appartenenti a questa specie che possono determinare addirittura la morte di una persona che venga in contatto con questo tipo di animali. Di qui l'urgenza di un decreto-legge.

Ma scusate, una volta adottato il decreto-legge e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, prevedete di concedere 90 giorni di tempo per denunciare la presenza di questi animali? Novanta giorni sono tre mesi! Sono animali pericolosi che possono trasmettere il vaiolo (come, in alcuni casi, è accaduto; richiamo esempi reali, concreti), che possono portare invalidità o che possono condurre alla morte? Ebbene, sebbene tali animali possano condurre alla morte un cittadino che ne venga a contatto, concediamo tre mesi di tempo a chi eventualmente ha importato la vedova nera, lo scorpione africano per denunciare ciò all'ufficio territoriale di Governo il quale dovrà, a sua volta, mettere in atto una serie di adempimenti amministrativi. Mi sembra che vi sia una contraddizione. Se ritenete che questo sia un decreto d'urgenza, i tempi non possono essere di 90 giorni ma dobbiamo prevedere tempi molto più ristretti, perché incombe un pericolo sulla salute e sulla vita delle persone. Ecco il senso di questo emendamento. Credo che sia un andamento im-

portante che dovrebbe essere accolto, sia dal relatore sia dal Governo, proprio in considerazione della natura del problema che si affronta, al fine di determinare un miglioramento del decreto-legge e dare allo stesso una maggiore efficacia.

**PRESIDENTE.** Certo, di questi ragni, prima ce ne liberiamo, meglio è.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	385
<i>Votanti</i> .....	380
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	159
<i>Hanno votato no</i> ..	221).

Prendo atto che l'onorevole Degennaro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bindi 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

**GERARDO BIANCO.** Signor Presidente, il collega Antonio Leone ha definito sconclusionata la battaglia dell'opposizione, forse perché irritato da qualche benevola ironia che, ovviamente, è stata esercitata. In realtà, abbiamo portato argomentazioni che appartenevano al sottosegretario Guidi e al Presidente di turno e che sono contenute anche nella relazione dello stesso onorevole Gianni Mancuso. Erano osservazioni abbastanza chiare.

Peraltro, penso che forse si poteva presentare un provvedimento di carattere generale, ossia una proposta di legge contro l'«immigrazione» di questi animali, dichia-

randoli «clandestini» *(Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo)*.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

**ROBERTO GIACHETTI.** Signor Presidente, vorrei entrare nel merito della questione. La ragione e le considerazioni di questo emendamento sono identiche a quelle svolte dal collega Battaglia. L'emendamento dei colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra prevedeva 30 giorni. Noi ne prevediamo almeno 60. Il collega Antonio Leone ci ha spiegato le ragioni che sono alla base dell'urgenza e della necessità per le quali occorre disciplinare questa materia attraverso un decreto-legge. Credo che coerenza vorrebbe che nel momento in cui si prevedono fasi attuative di questo provvedimento l'urgenza richiesta a presupposto del provvedimento trovi in qualche modo corrispondenza anche negli atti che realizziamo. Quindi, passare da 90 giorni che prevede il testo del Governo ai 60, credo sia qualcosa di utile che potrebbe dare maggiore razionalità a questo sconclusionato provvedimento che arriva da una sconclusionata maggioranza e che, anche nelle righe che sta trasmettendo sulle agenzie, dimostra di essere, non solo sconclusionata, ma anche dispersa.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bindi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	383
<i>Votanti</i> .....	380
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	160
<i>Hanno votato no</i> ..	220).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> .....	159
<i>Hanno votato no</i> ..	220).

Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

***(Esame degli ordini del giorno  
- A.C. 4198)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 4198 sezione 7)*.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANTONIO GUIDI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, mi permetto di dire che, in passate legislature, alla fine della XII e nel corso della XIII, ad ordini del giorno uguali - uguali - vennero date dal Governo risposte diverse: presentai un ordine del giorno uguale a quello della maggioranza di allora, ma il mio venne bocciato, mentre quello della maggioranza venne accettato.

Dico solamente che, essendo sostanzialmente simili, accetto sia l'ordine del giorno Gianni Mancuso n. 9/4198/1 sia l'ordine del giorno Labate n. 9/4198/2.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

***(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4198)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bindi. Ne ha facoltà.

ROSY BINDI. Signor Presidente, annuncio che il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo si asterrà dal voto per le motivazioni ampiamente illustrate, in sede di discussione sulle linee generali, dall'onorevole Meduri e, intervenendo sul complesso degli emendamenti, dagli onorevoli Fioroni, Giachetti e Gerardo Bianco.

Solo il senso di responsabilità, relativo ai provvedimenti che dovremo esaminare subito dopo la conversione di questo decreto-legge, non ci fanno abbandonare l'aula, la qual cosa provocherebbe immediatamente il venir meno del numero legale. Questa maggioranza, la quale, attraverso l'onorevole Antonio Leone, richiama l'opposizione a fare bene il suo mestiere, non solo porta in Parlamento provvedimenti strampalati come questo, ma non garantisce neanche il numero legale! Noi non provocheremo il venir meno del numero legale perché, ripeto, ci interessa molto discutere le mozioni che saranno al nostro esame tra un po', però ci asterremo dal voto su questo provvedimento, per le motivazioni che sono state ampiamente e molto bene illustrate da un punto di vista di tecnica legislativa (ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole Siniscalchi).

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza e del Parlamento, riguardo a questo problema, che è serio - non facciamo ironia perché il problema è serio: sono morte anche persone! -, si poteva provvedere con strumenti come l'ordinanza ministeriale, in relazione ad un'urgenza che si era manifestata e che era stata immediatamente individuata come grave dallo stesso Presidente del Consiglio, che ne era stato direttamente toccato (capiamo che egli possa avere telefonato, da Arcore o da un'altra

delle sue sedi private, ad un ministro del suo Governo chiedendogli di intervenire).

Bastava un'ordinanza del Ministero della salute, che può adottare provvedimenti di tale specie ove vi siano problemi di tutela della salute pubblica. Poi, il Governo poteva affidarsi ad un disegno di legge nel quale affrontare in maniera organica la materia, avendo riguardo non soltanto alle specie qui considerate, ma anche a molte altre specie animali: il problema è molto più ampio e, com'è stato detto molto bene dall'onorevole Fioroni, richiede l'organizzazione sul territorio di centri antiveneni e, soprattutto, un'organizzazione che chiama in causa la responsabilità delle regioni. No! Il Governo porta al nostro esame un decreto-legge e, quindi, si affida ad uno strumento legislativo improprio. Noi questa cosa vogliamo denunciarla: sono strampalati il Governo e la maggioranza, non noi!

Vogliamo anche sottolineare che non possiamo votare questo provvedimento e che volentieri non avremmo voluto materialmente partecipare al voto per un problema di serietà. Se così è, se, dal punto di vista della tecnica legislativa, quanto ho detto è vero — ed è vero — non si tiene un Parlamento impegnato su un problema di questo genere, tanto più da parte di un Governo che presenta un documento di programmazione economico-finanziaria nel quale le parole « salute » e « sicurezza » sono nominate nell'ultima riga per fare riferimento al tavolo con i sindacati.

C'è un'emergenza, oggi nel nostro paese, sanitaria e sociale. Questo Governo porta in ritardo un documento di programmazione economica e finanziaria, dove questo problema è ignorato, e porta un decreto-legge urgente di questa fatta e di questa natura. Non solo, qui — non so dove è andato il presidente della Commissione, sta telefonando — non so se ve ne siete accorti, colleghi, ma la Commissione affari sociali ha portato in aula soltanto la legge sulla fecondazione assistita su un testo che praticamente era stato elaborato nella legislatura precedente. Di iniziativa della Commissione, non è stato portato in quest'aula nessun disegno di legge, nessun

progetto di legge. Ci siamo limitati a conversioni di decreti di questa fatta da parte del Governo. Questa è una cosa ignobile, perché in un paese che ha una vera emergenza di carattere sanitario e sociale c'è una maggioranza ed un Governo che pensano ai ragni che hanno invaso la Presidenza del Consiglio e la sede personale di Arcore. Questa è una cosa gravissima (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)! Siamo stufi. Questo Parlamento, che si tratti di giustizia o di televisione o di ragni... (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia.

ROSY BINDI. ...è in continuo sottoposto a seguire i conflitti di interesse del Presidente del Consiglio. Non è possibile continuare così, e i cittadini italiani se ne sono accorti, e se ne accorgeranno ancora di più. Ve ne state accorgendo anche voi in queste ore drammatiche per la vostra maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, noi ci asterremo su questo provvedimento del Governo e questo non perché si tratti di un provvedimento *ad hoc* sui ragni di Arcore, ma per ragioni più profonde e più serie che vorrei richiamare all'attenzione di chi me la vuole prestare anche su un argomento analogo apparentemente minimale e finanche ridicolo. Noi avremmo votato ben più a favore per un provvedimento che cogliesse in generale una moda, un atteggiamento, che andrebbe colpito alla radice, quello dell'importazione di animali di qualunque natura, siano essi potenzialmente portatori di malattie (a

maggior ragione in questo caso), siano essi semplicemente richiamati nelle cittadelle dei ricchi per l'umano divertimento. Questa è una sciocchezza, ma da sciocchezza è diventata un commercio brutto e pericoloso. Che riguardi animali molto grandi o che riguardi animali piccolissimi, questo non ha importanza: siamo di fronte ad un commercio di specie animali fatto all'unico scopo di divertimento. Si tratta di una infantilizzazione della civiltà perché questo divertimento non reca beneficio agli animali e persegue scopi di conoscenza: è semplicemente un mostrare ad altri un elemento che fa meraviglia, che fa stupore: il serpente che mangia il topo congelato riscaldato sulla canna del calorifero o con una lampadina accesa, perché così è, oppure il ragno pericoloso che sembra estratto da una pellicola di James Bond. Cretinate! Bisognava allora adottare un provvedimento che colpisse l'insieme di questo ignobile commercio.

La seconda considerazione è che, onorevoli colleghi, non esistono animali pericolosi e cattivi in sé per l'umanità, esistono animali pericolosi per l'umanità quando, così come tra gli uomini, si crea tra essi e l'umanità un contrasto particolare e specifico. Allora l'animale reagisce, qualunque sia la sua dimensione, qualunque sia la sua pericolosità.

Comunque, rispetto ad un aracnide, ce lo dicono i numerosissimi medici ampiamente rappresentati in questa sede e secondi solo agli avvocati, è più pericoloso un virus o un batterio. C'è naturalmente un atteggiamento di repulsione verso determinati animali, ma ciò è un fatto culturale. Spiace che il Presidente del Consiglio dei ministri non si sottragga a questo prurito immaginario. A questo fine desidero raccontargli una storia: nell'antica Grecia (*Commenti del deputato Rizzi*) — aspetta Rizzi che ti diverti anche tu — si racconta che vi era una dea, non molto importante, una delle tante che abitavano l'Olimpo, che era famosa per tessere tele; ne faceva di bellissime, di complicate, con disegni inarrivabili; un giorno una giovane e dolce fanciulla del Peloponneso la sfidò: il suo nome era Aracne. Ella vinse la

competizione e la dea si incazzò — i potenti reagiscono sempre in questo modo — e la condannò per l'eternità a tessere e ritessere la sua tela. Questa è l'origine, nella cultura occidentale, del termine aracnide riferito a tutti gli animali che dispongono di più zampe e che tessono tele.

Onorevoli colleghi, non vi è una paura della diversità, ma è l'imitazione dell'umano che ci rende repulsivi questi esseri. Un uomo geniale del novecento — non sono molti quelli geniali — come Kafka che, nel geniale racconto sulla metamorfosi di Samsa, scoprì in uno « scarrafone » o blatta mediterranea o scarafaggio un essere ancora più repellente del ragno e introdusse, in controtendenza culturale contro la antropofornizzazione che ha creato il regno di Walt Disney & son che rappresenta gli animali con figure umane, il suo esatto contrario dimostrando in ciò la reversibilità culturale e dimostrando anche che è l'imitazione verso il millepiedi — animale a otto zampe — quello che provoca in noi la repulsione, la paura del doppio, la stessa cosa che noi umani facciamo. Perché tutto questo discorso? Per capire che l'animale va rispettato nella sua diversità; non si tratta, quindi, del fatto che noi ci dobbiamo proteggere da un aracnide pericoloso, ma ci dobbiamo proteggere dalla mania degli umani di mettere serpenti, furetti e aracnidi entro un ambiente che non è e non sarà mai il loro, e contro il quale essi si ribelleranno sempre e comunque (*Applausi del deputato Battaglia*).

Un grande filosofo contemporaneo, e qui mi scuso se tocco la sensibilità culturale e storica di qualcuno, parlo di Jacques Derrida, ha recentemente scritto che il fascismo comincia quando si insulta un animale oppure si insulta quel tanto di animale che inevitabilmente è in noi uomini.

Fin da ora preannuncio che su questo provvedimento noi ci asterremo, ma con queste considerazioni buttate al vento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifonda-*

*zione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita e Misto-Socialisti democratici italiani).*

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

**AUGUSTO BATTAGLIA.** Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione di voto per dire che nel corso di questo dibattito abbiamo espresso le nostre perplessità sul tipo di strumento normativo adottato; probabilmente, l'utilizzo del decreto-legge costituisce un eccesso e, forse, si potevano trovare altre strade che avrebbero consentito anche di adottare un provvedimento più puntuale che sarebbe potuto entrare più nel merito della questione e avrebbe potuto aiutare i servizi e l'organizzazione sanitaria territoriale ad individuare meglio le situazioni di pericolo in modo da poter intervenire efficacemente.

Ma oltre allo strumento normativo, ciò che ci ha lasciato perplessi è stato l'oggetto del decreto-legge, perché si è trattato di un provvedimento molto limitato ed episodico. Nessuno sottovaluta il rischio che può comportare l'importazione di aracnidi pericolosi per l'uomo, tuttavia non esistono solamente gli aracnidi.

Se sussisteva tale necessità e se si ritenevano le norme già esistenti (sia le leggi nazionali, sia le direttive comunitarie, sia gli accordi internazionali già recepiti dal nostro paese) inadeguate ed insufficienti, allora la strada da percorrere, a mio avviso, avrebbe dovuto essere non un decreto-legge limitato agli aracnidi, bensì una norma quadro più ampia, la quale avrebbe successivamente attribuito ai ministeri interessati gli strumenti attuativi che avrebbero potuto permettere, di volta in volta, sia di individuare animali appartenenti non soltanto alla classe degli aracnidi, ma anche ad altre specie animali, sia di intervenire con strumenti snelli ed efficaci, qualora ve ne fosse la necessità.

Abbiamo apprezzato l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno che potrebbe, se naturalmente il Governo

farà seguire con atti amministrativi concreti quanto vi è contenuto — ce lo auguriamo, e non c'è ragione di dubitarne, perché vedo il sottosegretario Guidi fare cenni che confermano che è questa la volontà —, completare quanto manca nel presente decreto-legge.

Nel corso di questo dibattito abbiamo profuso uno sforzo per tentare di migliorare questo decreto-legge. Ribadisco che ritengo inopportune e non rispondenti alla verità e alla realtà le affermazioni del collega Antonio Leone, il quale ha dichiarato che abbiamo condotto un'opposizione sconclusionata, perché abbiamo presentato alcune proposte emendative ed abbiamo difeso e sostenuto le nostre ragioni ed i contenuti di tali proposte, le quali erano tutte comunque finalizzate a migliorare il decreto-legge e a renderlo più efficace. Pertanto, abbiamo esercitato il nostro diritto a svolgere l'opposizione con un atteggiamento serio e costruttivo.

Vorrei ricordare, al riguardo, che vi abbiamo proposto la creazione di elenchi identificativi degli animali appartenenti alla specie degli aracnidi in maniera tale da poter avere successivamente uno strumento per identificare, animale per animale, quelli pericolosi e quelli no, senza esporre, quindi, l'amministrazione statale a contenziosi o altri tipi di difficoltà nell'attuazione del provvedimento.

Abbiamo presentato, inoltre, proposte emendative che vi richiamavano al rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle regioni, per coinvolgerle in questa materia, garantendo che l'informazione sull'eventuale possesso e presenza sul territorio di animali pericolosi fosse trasmessa non solo agli organi periferici del Governo, ma anche agli uffici regionali territorialmente competenti; abbiamo presentato anche un emendamento in cui vi richiamavamo ad un maggiore rispetto di normative regionali che già in alcuni casi sono state adottate da alcune regioni ed in altri casi stanno per esserlo, perché ci muoviamo comunque in una materia di competenza regionale.

Ricordo, altresì, che abbiamo presentato proposte emendative con cui cerca-

vamo di ridurre il numero dei giorni per effettuare la denuncia, proprio in considerazione della dichiarata pericolosità di tali animali — e dunque dell'inconvenienza di un rischio che, tra l'altro, rappresentava la motivazione in base al quale il Governo aveva adottato il decreto-legge in esame —, perché ritenevamo incongruenti i 90 giorni e le lungaggini burocratiche rispetto alla necessità di intervenire dove vi fosse effettivamente un pericolo reale.

Noi riteniamo che, privo di queste integrazioni e di queste modifiche, che non avete voluto accettare, il decreto-legge al nostro esame, per quanto tempestivo, rischia di essere indubbiamente inefficace, perché il pericolo sussiste, dal momento che vi è una importazione incontrollata, e ciò crea dei rischi.

Innanzitutto, condivido le affermazioni di chi mi ha preceduto: vi è un pericolo ed una sofferenza per gli animali. Infatti, importare animali che vivono nella giungla, nel deserto, in climi ed in situazioni completamente diverse e, in alcuni casi, del tutto opposti rispetto al nostro clima ed al nostro ambiente, magari tenerli chiusi in gabbie ed in ambienti limitati, comporta in primo luogo una sofferenza per gli animali stessi che del resto li rende ancora più pericolosi di quello che già sono. Poiché questi animali in alcuni casi scappano, si rischia di determinare squilibri anche nell'ambito del nostro ambiente; inoltre, tali animali costituiscono anche un pericolo per i cittadini.

Pertanto, avremmo voluto norme più stringenti ed efficaci e avremmo voluto che questo decreto-legge si accompagnasse ad un provvedimento che prevedesse un potenziamento e una riorganizzazione dei servizi preposti a questi interventi nonché un maggiore rispetto delle prerogative delle regioni.

Queste ragioni ci impediscono di esprimere un voto favorevole: anche noi, dunque, ci asterremo dal voto. Apprezziamo comunque la solerzia, ma avremmo voluto che il Governo manifestasse analoga solerzia per le difficoltà finanziarie delle regioni, per i medici specializzandi che avete dimenticato, per i contratti sulla

sanità su cui non vi è certezza, per l'emergenza infermieristica, per le liste di attesa e per i tanti problemi della sanità per i quali il Governo ed il DPEF non ci propongono nulla. Si tratta, peraltro, di quei problemi che rischiano oggi di far registrare un degrado nell'assetto e nella qualità dei nostri servizi sanitari.

Per queste ragioni, ci asterremo dal voto sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

**GIULIO CONTI.** Signor Presidente, sarei tentato di chiederle scusa per questo mio intervento e per il tempo che faccio perdere. Ho visto l'accanimento dell'opposizione su questo argomento e non ne ho ben compreso i motivi politici. Mi sembra che fare opposizione sulla commercializzazione e sulla pericolosità maggiore o minore dei ragni sia un pretesto per sollevare una polemica in un giorno del mese di luglio, quando tutti pensano ad altre cose, al fine di trovare un motivo per attaccare il Governo.

Non mi sembra che questo sia un discorso molto serio. Vorrò vedere l'opposizione esprimere un voto contrario su questo provvedimento: se fosse coerente lo farebbe. Abbiamo eliminato dal commercio le tigri, i leoni, i coccodrilli che infestavano il Tevere; ritengo che eliminare dal commercio anche i ragni non sia poi un dramma così grande e che non ci debba impegnare in Assemblea, tanto più con l'esame degli emendamenti, per affermare che questi ragni non hanno i peli o ne hanno troppi oppure ne hanno qualcuno in più o fanno troppe ragnatele. Cerchiamo di essere un po' più seri! Posso anche comprendere il discorso che ho udito poc'anzi nella sua parte terminale, quando si parla di sanità e si opera un confronto con questo decreto-legge. Mi pare, però, che vi sia una grande forzatura. Vogliamo parlare del DPEF e dire che il Governo è stato carente sul pro-

blema della sanità? Questo sarebbe un discorso serio, ma mi sembra che trovare il pretesto dei ragni per parlare della sanità sia assolutamente troppo.

Vorrò vedere l'opposizione esprimere un voto contrario e mi meraviglio degli animalisti che si trovano in quest'aula e che, a questo proposito, non hanno detto nulla di costruttivo.

Vorrei rivolgere un invito a difendere i canarini ed i pappagalli: ne importano decine di migliaia e li fanno morire tutti all'interno delle gabbie in cui viaggiano. Questo sarebbe stato un discorso un po' più serio, anziché bloccare il Parlamento per ore discutendo sull'opportunità o meno di commercializzare i ragni affermando che sono o meno pericolosi. Non ho mai visto tutti questi ragni, salvo qualche ragnetto in casa. Tuttavia, non mi risulta che questi ragni africani così pericolosi abbiano ucciso mai nessuno, perché sono veramente pochissimi e sono patrimonio di qualche collezionista o studioso. Cerchiamo di scavalcare questo problema e parlare di altre cose un po' più serie (*Applausi dei deputati del gruppo Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**GIANNI MANCUSO, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIANNI MANCUSO, Relatore.** Signor Presidente, vorrei dire poche parole per concludere l'iter di questo provvedimento. Indubbiamente, il recente e abnorme sviluppo del commercio degli animali esotici ha comportato la maggiore presenza di numerose specie animali, sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità delle persone, che certamente dovrebbero vivere nei luoghi di origine.

Noi legislatori non dovremmo, comunque, sottovalutare i rischi che talune patologie degli animali possano superare la

barriera di specie e diventare antroponosi, in particolare zooantroponosi, come recentemente hanno dimostrato la BSE e la SARS.

Questa, certo, avrebbe potuto essere l'occasione per vietare il commercio e la detenzione di altri animali potenzialmente pericolosi per l'incolumità della salute pubblica che si sono diffusi in seguito a mode e tendenze diseducative, come abbiamo detto questa mattina in sede di discussione sulle linee generali e come ha ampiamente sottolineato il sottosegretario Guidi.

Diversi colleghi hanno evidenziato che la decretazione d'urgenza è uno strumento discutibile su un tema di questo tipo. Probabilmente è vero, però siamo arrivati a questo punto. L'occasione è stata utile per focalizzare l'attenzione del Parlamento sulla materia. La legge n. 150 del 1992 andava rivisitata ed il decreto ministeriale del 1996 va integrato. La finalità, ovviamente, è quella di tutelare la salute umana. Se tali misure, e quelle che seguiranno, serviranno a salvare anche solo una vita, il nostro lavoro di parlamentari sarà servito (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 4198)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 4198, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(S. 2384 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio*

*e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo) (approvato dal Senato) (4198):*

<i>(Presenti .....</i>	<i>386</i>
<i>Votanti .....</i>	<i>233</i>
<i>Astenuti .....</i>	<i>153</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>117</i>
<i>Hanno votato sì .....</i>	<i>229</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>4).</i>

**Sull'ordine dei lavori** (*ore 19,44*).

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame delle mozioni Magnolfi ed altri n. 1-00200 e Ronchi ed altri n. 1-00245 sulla condanna capitale di una cittadina nigeriana. Tuttavia, ritengo che, se non vi sono obiezioni, si possa senz'altro passare alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 4199.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 19,45, è ripresa alle 20.**

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4199.**

***(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4199)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella parte pomeridiana della seduta sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità Benvenuto ed altri n. 1, Pistone ed altri n. 2 e Lettieri ed altri n. 3.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Considero utile, colleghi, soffermare l'attenzione sul problema del carattere di omogeneità delle norme contenute nel provvedimento al nostro esame, essendo stato questo un aspetto sul quale si sono appuntate le considerazioni critiche di alcuni esponenti dei gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in Commissione, ed essendo inoltre stato anche oggetto di questione pregiudiziale di costituzionalità. In proposito, occorre rilevare come nel corso dell'esame al Senato siano state aggiunte numerose disposizioni, alcune delle quali hanno sicuramente ampliato l'ambito delle questioni affrontate dal provvedimento, che il Governo aveva ritenuto di circoscrivere, nella formulazione originaria, ad un novero più ristretto di tematiche.

Il contenuto originario del decreto-legge si articolava, infatti, attorno a due nuclei tematici fondamentali, dotati di una loro coerenza intrinseca: da un lato, una serie di disposizioni di carattere tributario, contenute negli articoli 1, 2 e 4, che intervenivano a prorogare i termini per l'adesione alle sanatorie in materia fiscale, i termini per la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, previste dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 350 del 2001, nonché a prorogare i termini di applicazione del regime fiscale agevolato, riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria; dall'altro, misure di carattere organizzativo, contenute negli articoli 2 e 5, volte a modificare la disciplina relativa ai compensi spettanti ai concessionari della riscossione dei tributi erariali e volte a modificare il regime degli acquisti della pubblica amministrazione dettato dalla legge n. 289 del 2002.

Occorre inoltre ricordare come quello della molteplicità delle materie affrontate da provvedimenti legislativi aventi carattere d'urgenza costituisca un problema ormai annoso, posto in evidenza già nella scorsa legislatura e mai risolto, che dunque non può esser affrontato riferendosi esclusivamente al provvedimento in esame.

Tale questione si inquadra, del resto, nella problematica più generale relativa alla necessità di razionalizzare i processi di produzione normativa, assicurando, da un lato, al Governo la possibilità di tradurre efficacemente i propri indirizzi programmatici in provvedimenti legislativi, dall'altro, assicurando al Parlamento gli strumenti per valutare approfonditamente gli atti normativi sottoposti al suo esame.

Altra questione, che vorrei preliminarmente esaminare, attiene al profilo della reiterazione del decreto-legge; al riguardo, si dice che si tratta di una reiterazione sostanzialmente camuffata, che violerebbe l'articolo 77 della Costituzione. In proposito, vi è da dire che siamo in sede di conversione di un decreto-legge e che, in ogni caso, al Senato sono state apportate modificazioni così ampie, tali da vanificare ogni prospettato presupposto di incostituzionalità del provvedimento al nostro esame.

Ciò detto, passerei ad esaminare brevemente il contenuto del provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione stabilisce in primo luogo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59 (che sono decaduti per effetto della mancata conversione in legge del provvedimento).

Oltre a fare salvi gli effetti del decreto-legge n. 59, il comma 2 afferma l'utilità, ai fini dell'adesione ad alcune ipotesi di sanatoria, dei versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra le scadenze per l'adesione alle medesime sanatorie, fissate dalla legge n. 289 del 2002 — come modificata dal decreto-legge n. 282 del 2002 — e il 25 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 1 del decreto-legge proroga i termini per l'adesione alle sanatorie previste dalla legge n. 289 del 2002 — legge finanziaria 2003 — e successive modificazioni e apporta alcune modifiche alla disciplina delle medesime sanatorie. In particolare, il comma 1, primo periodo, fa salvi i versamenti effettuati dai contri-

buenti nel periodo 17 aprile-25 giugno 2003, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002 e consente inoltre la presentazione delle relative dichiarazioni entro il 30 giugno 2003.

Il secondo periodo del comma 1 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2003 il termine di sospensione delle liti fiscali, che possono essere definite ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002. Con riferimento alle stesse liti, viene differito il termine relativo alla loro dichiarazione di estinzione, dal 31 luglio 2004 al 31 dicembre 2004 o al 30 aprile 2006, in caso di versamento rateale.

Il comma 2 dispone la riapertura, fino al 16 ottobre 2003, del termine per effettuare i versamenti ai fini dell'accesso di alcuni condoni, previsti dalla legge n. 289 e dal decreto-legge n. 282 del 2002. Possono usufruire della proroga anche i soggetti che abbiano già effettuato una o più definizioni agevolate. La medesima disposizione conferma la proroga di due anni per effettuare le verifiche nei confronti di chi non aderisce ai condoni. Inoltre, viene demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze la proroga dei termini connessi con lo spostamento dei termini di versamento.

Il comma 2-bis dispone la riapertura dei termini, dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003, per la presentazione delle istanze per la definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 11, della legge n. 289 del 2002, per le imposte indirette e per la sottoscrizione dell'atto nonché per il contestuale versamento, nell'ambito della cosiddetta sanatoria dei ruoli pregressi, di cui all'articolo 12 della legge n. 289.

Il comma 2-ter, lettera a), stabilisce la riduzione del 20 per cento sulle somme dovute per il condono tombale dell'imposta sul valore aggiunto che eccedano l'importo di 11.600.000 euro. La lettera b), del medesimo comma, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'importo da versare per riportare a nuovo le perdite risultanti dalle dichiarazioni origi-

narie per importi superiori a 250.000.000 di euro. La lettera *c*) consente la sanatoria dei carichi pregressi, anche relativamente alle somme incluse nei ruoli emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001.

Il comma *2-quater* disciplina le modalità per la restituzione, mediante compensazione, degli importi versati e risultanti eccedenti in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma *2-ter*, lettere *a*) e *b*).

Il comma *2-quinquies* consente ai soggetti che abbiano presentato una dichiarazione integrativa ai fini IVA di aderire al condono tombale per la stessa imposta. Il comma *2-sexies*, primo periodo, proroga dal 18 aprile 2003 al 18 ottobre 2003 il termine di sospensione per la proposizione del ricorso avverso gli atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8, dell'articolo 15, della legge n. 289 del 2002. Il secondo periodo del medesimo comma modifica i termini per il versamento rateale delle somme dovute per la chiusura delle liti pendenti, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge.

Il comma *2-septies* estende l'esclusione della punibilità per i reati tributari o connessi anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso o commesso i reati in questione.

Il comma *2-octies* dispone la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per le iscrizioni a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 della 1973 relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.

Il comma *2-nonies* stabilisce che, qualora i termini per il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi o di sanzioni per ritardato od omesso versamento, a seguito dei controlli automatici, siano fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il

31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'ultima o unica rata.

Il comma *2-decies* reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, precisando che ai fini della definizione dei carichi di ruolo pregressi, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria sia di natura non tributaria.

Il comma *2-undecies* modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 289, estendendo la possibilità di iscrizione nelle scritture contabili non solo alle attività completamente omesse, ma anche a quelle parzialmente omesse.

Il comma *2-duodecies* prevede il superamento degli effetti preclusivi ai fini dell'applicazione del condono tombale, per la notifica dei processi verbali o inviti al contraddittorio quando tali atti non hanno dato avvio ad accertamenti o rettifiche nei confronti del contribuente o sono stati annullati in sede di autotutela.

Il comma *2-terdecies* stabilisce che in virtù dei nuovi termini per la definizione degli adempimenti degli obblighi tributari previsti dal comma 2, il deposito delle domande, delle denunce e degli atti allegati presso il registro delle imprese si considera regolarmente effettuato anche in assenza di firma digitale mediante la redazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.

L'articolo 2 proroga i termini per l'accesso all'emersione delle attività illegittimamente detenute all'estero, di cui al decreto-legge n. 350 del 2001, e reca alcune modificazioni alle modalità per l'emersione stessa.

In particolare, il comma 1 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2003 il termine per effettuare le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001.

Il comma 2 stabilisce che per tutte le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 30 settembre 2003, è dovuta esclusivamente una somma pari al 2,5 per cento dell'importo relativo alle

attività indicate nella dichiarazione riservata, abrogando il comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, il quale prevedeva che per le operazioni effettuate dal 17 maggio al 30 giugno 2003 fosse dovuta la somma del 4 per cento.

Il comma 3-*bis* dispone l'applicazione, relativamente ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate da parte degli intermediari cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione e deposito delle attività stesse, dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sul risultato delle gestioni individuali di portafoglio.

L'articolo 3 reca disposizioni dirette a modificare la disciplina transitoria relativa agli anni 2002 e 2003 in materia di compensi spettanti ai concessionari della riscossione.

Il comma 1 determina una nuova misura dei compensi spettanti ai concessionari per l'anno 2003, pari a 550 milioni di euro.

Il comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, la determinazione della ripartizione dell'indennità di cui al comma 1 tra i concessionari e i commissari governativi.

Il comma 3 prevede che gli aggi relativi agli importi anticipati dai concessionari, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 138 del 2002, siano corrisposti a titolo definitivo.

Il comma 4 prevede l'aumento dal 32 al 33,6 per cento della misura dell'acconto che i concessionari sono tenuti ad effettuare sulle riscossioni.

Ai sensi del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, una quota delle maggiori entrate derivanti dal precedente comma 4, per un importo non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, è destinata al fondo scorte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni modificative della disciplina delle fondazioni bancarie, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il comma 1 proroga dal 15 giugno 2003 al 31 dicembre 2005 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 25

del decreto legislativo n. 153 del 1999 per la dismissione della partecipazione di controllo delle fondazioni nelle banche conferitarie. In relazione a quanto disposto dal comma 1, i commi 2 e 3 provvedono a prorogare sino al 31 dicembre 2005 i termini indicati rispettivamente negli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse all'alienazione delle azioni e per la conservazione della natura di ente non commerciale. La lettera b-*bis*) del comma 2, inserita sempre nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che la perdita dello *status* di ente non commerciale si verifica esclusivamente quando la fondazione risulti titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali in misura superiore al 10 per cento del patrimonio della fondazione stessa. Il comma 4 elimina l'obbligo per le fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro di cedere le partecipazioni bancarie di controllo, precedentemente fissato al 15 giugno 2006.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per le fondazioni di investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali nonché una quota non precisata in beni che non producono adeguata redditività, qualora si tratti di beni immobili e mobili di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Il comma 4-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, sopprime il riferimento al termine «quadriennale», previsto al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, per la dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società diverse da quelle conferitarie, escluse quelle detenute in imprese strumentali. Tali partecipazioni, pertanto, dovranno essere dismesse

entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.

L'articolo 5, sostituito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria per il 2003, e l'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finanziaria per il 2002, recanti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi in economia. Le disposizioni sono innanzitutto volte ad eliminare l'obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per gli enti pubblici diversi dagli enti locali di acquisti, in forma centralizzata tramite convenzioni stipulate dalla Consip, dei servizi pubblici caratterizzati da alta qualità di tecnologica e bassa intensità di lavoro.

L'articolo 5-*bis*, inserito sempre nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di alienazione delle porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, che risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere. L'articolo 5-*ter*, inserito sempre nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 ottobre 2003 il termine attualmente fissato al 30 giugno per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno in corso dalle imprese alle camere di commercio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIA TERESA ARMOSINO,** *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO MAZZOCCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, e la pregevole relazione che abbiamo appena ascoltato da parte del relatore meritereb-

bero alcune riflessioni sia sul tema del versamento e della riscossione dei tributi sia per quanto riguarda le fondazioni bancarie.

Tuttavia, per motivi di tempo il mio intervento si limiterà soltanto all'esame dell'articolo 5 relativo alle gare indette dalla Consip società per azioni. Molto è stato detto in questo periodo sulla Consip, molto è stato detto sulla razionalizzazione della spesa pubblica, molta confusione, se mi si consente questa frase, è stata fatta — in buona fede, sicuramente — da parte di qualche organismo sindacale e politico. Per cui, vorrò scusarmi i colleghi, se mi soffermerò brevemente sulla storia di questa Consip che è nata da un'esigenza, direi condivisa da tutti noi, di razionalizzare la spesa pubblica e sin dal decreto legislativo n. 286 del 1999 abbiamo avuto una vera e propria riforma nei processi di acquisto della pubblica amministrazione. Già la legge n. 488 del 1999, con riferimento al regolamento d'acquisto di beni e servizi, proprio al terzo comma dell'articolo 26 indicava le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato obbligate a determinate convenzioni e le restanti pubbliche amministrazioni facoltizzate ad aderire alle convenzioni stesse, utilizzando però parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetti di convenzionamento. Questo lo dico perché proprio nella confusione che in questi giorni si è creata molti ritengono che con la legge finanziaria per il 2003 sia stato il Governo Berlusconi a introdurre i concetti di enti facoltizzati e di enti obbligati. Lo dico perché ho partecipato ad uno di questi tanti convegni organizzati dalla « contro-Consip » ed altre organizzazioni dove c'è stata questa confusione. Allora, è bene anche qui, in questo contesto, fare chiarezza sulla legge che ha creato gli enti obbligati e gli enti facoltizzati, tenendo presente che sono perfettamente d'accordo su questa suddivisione. Successivamente, il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 — che certamente non è stato emanato dal centrodestra ma dal centrosinistra — conferì alla Consip l'incarico di stipulare convenzioni e con-

tratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto dell'amministrazione dello Stato. Si sottolineava, sempre in questo provvedimento, come il sistema delle convenzioni e degli ordinativi da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, rivestisse un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il controllo degli obiettivi di bilancio, sia in termini di risparmio che di controllo della spesa.

Io ritengo che l'operato della Consip sia fortemente innovativo sotto un duplice aspetto. Da un lato, vi è l'opera di razionalizzazione degli acquisti tramite aggregazione delle necessità, che educa la domanda pubblica verso modelli sinergici, prima dispersa in una molteplicità di interventi, con modalità certamente utili ai fini della crescita della capacità della pubblica amministrazione di selezionare e riconoscere l'offerta. Dall'altro, vi è una domanda pubblica più razionale che stimola il mercato a predisporre un'offerta corrispondente e quindi ne innalza la qualità. L'integrazione dei bisogni della pubblica amministrazione può, infatti, potenzialmente ingenerare benefici effetti sull'offerta, soprattutto quella della piccola impresa, nella misura in cui guida le imprese verso l'integrazione dei servizi nella logica del *global service*, facilitando i processi di associazionismo economico. Tali novità positive devono essere sottolineate e meritano indubabilmente di essere salvaguardate.

Dobbiamo rilevare, tuttavia — questo per onestà mentale, credo, da parte di tutti noi —, che seppure lo strumento persegue obiettivi assolutamente condivisibili sul piano astratto, esso sta ingenerando, soprattutto per effetto dell'ampliamento del proprio ambito operativo, a seguito delle modifiche introdotte dall'ultima legge finanziaria, alcune criticità fortemente avvertite dal mondo della piccola impresa e dell'artigianato, soprattutto nel comparto dei servizi. In primo luogo, assistiamo a un sostanziale blocco del mercato delle forniture pubbliche, dal momento che dubbi interpretativi, forse anche eccessi di pru-

denza da parte di funzionari addetti, attese di stipula di nuove convenzioni Consip, rallentano i processi di approvvigionamento. In secondo luogo, la strumentazione per l'individuazione dei lotti per dimensione e requisiti rende praticamente inaccessibile il mercato delle pubbliche forniture per le piccole e medie imprese. In terzo luogo, il sistema di assegnazione delle commesse precostituisce elementi fortemente distorsivi del mercato con pochi soggetti assegnatari e la pratica diffusa del ricorso al meccanismo della subassegnazione successiva degli appalti a piccole imprese con contrazione della loro capacità di guadagno.

Il meccanismo delle convenzioni Consip presenta, infatti, caratteristiche tali da escludere di fatto la partecipazione diretta delle piccole e medie imprese agli appalti, relegandole nel subappalto e privandole di propri margini di profitto e di ogni opportunità di crescita. Ciò rafforza la posizione dominante in capo a pochi soggetti forti, attribuendo ai risparmi realizzati dalle pubbliche amministrazioni il carattere della temporaneità e, nel lungo periodo, della non effettività in termini di economia reale, a causa dell'impoverimento dei tessuti economici locali.

Queste difficoltà di coinvolgimento ed integrazione all'interno del processo di razionalizzazione delle piccole e medie imprese, nel tessuto connettivo dell'intero apparato economico, è stata recepita dal viceministro Baldassari (gli diamo atto di ciò) che, ad onor del vero, ha contribuito a porre in essere una serie di azioni, volte a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle iniziative, attraverso l'allargamento delle procedure di selezione anche ad aziende di dimensioni minori, senza perdere di vista i propri obiettivi di razionalizzazione.

Tra le azioni più significative intraprese sul tema mi corre l'obbligo di segnalare: la definizione di strategie complessive di gare, tese, compatibilmente con gli obiettivi di risparmio, a non creare limitazioni nella partecipazione alle piccole e medie imprese e ad evitare eccessive concentrazioni di mercato, attraverso quantità mas-